GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 13 novembre 1923** — **Numero 266**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* **ed accompagnati da un** *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2319.

Regolamento sullo stato dei presidi e dei professori delle scuole medie governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sul nuovo ordinamento della scuola media;

Considerata la necessità di emanare norme regolamentari in esecuzione del suddetto decreto nella parte riguardante lo stato degl'insegnanti e dei presidi delle scuole medie governative;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Concorsi.

Art. 1.

I concorsi a cattedre di ruolo nelle scuole medie sono generali e speciali, per accedere, rispettivamente, alle sedi di secondaria e di primaria importanza; essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

Sono di primaria importanza le sedi di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Art. 2.

I concorsi generali e speciali sono banditi per un numero determinato di posti.

Nei concorsi speciali sono indicate le sedi dei posti messi a concorso.

Nel bandire un concorso speciale il Ministero ha facoltà di indicare un numero di sedi di secondaria importanza alle quali si potrà provvedere con i risultati del concorso stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente i concorrenti sono considerati come aspiranti tanto alle cattedre di primaria che di secondaria importanza, tranne che non dichiarino espressamente, nella domanda di ammissione, di aspirare solo alle cattedre primarie.

Art. 3.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi a posti di maestra giardiniera negl'istituti magistrali, posti che sono riservati alle donne.

Art. 4.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi senza limiti d'età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina in ruolo;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia revocato, (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o che venga soppressa, limitatamente al primo concorso indetto, dopo la data del decreto di revoca del pareggiamento o di soppressione della scuola:

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato, limitatamente al primo concorso indetto dopo la data della regificazione dell'istituto;

d) ex-insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi Corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine che sarà indicato nell'avviso e che non potrà essere minore di un mese dalla data del *Bollettino Ufficiale*, nel quale è pubblicato il bando stesso; deve essere estesa in carta legale e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato.

Alla domanda devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare del candidato è accertata dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento:

g) titolo legale (in originale o in copia autentica) di abilitazione all'insegnamento per cui è bandito il concorso;

h) certificato attestante i punti o le qualifiche riportate nell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione, se non risultino da questo;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

m) quietanza della tassa di ammissione al concorso secondo il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti sopra specificati con le lettere da *a*) ad *h*) debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte. Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastica che non sia il Regio provveditore agli studi, deve essere legalizzato.

Coloro che partecipano a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, delle quali una deve essere documentata in modo completo e ciascuna delle altre deve avere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e la quietanza di cui alla lettera *m*).

Art. 6.

In mancanza di diretta comunicazione all'interessato, sino alla data d'inizio delle prove, questi si intenderà ammesso. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sulla validità del titolo di abilitazione di un candidato, quando essa non sia certa, sarà interrogata la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al primo comma di questo articolo.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Sono esclusi dai concorsi sì generali che speciali coloro che non risultino di buona condotta tanto civile quanto militare, e, per quest'ultima, anche se non concorra l'estremo di non aver servito con fedeltà ed onore.

Sono esclusi dai concorsi speciali gl'insegnanti di scuole governative o pareggiate ai quali nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito per l'ammissione sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all'ammonizione o che alla scadenza stessa siano sospesi a tempo indeterminato dall'ufficio.

Il Ministro decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro.

Quando il concorso è bandito per una o più delle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, latino, greco, filosofia, pedagogia, lingue straniere, matematica, fisica, chimica, storia naturale, disegno, costruzioni e disegno relativo, topografia e disegno topografico, agraria ed estimo, scienze giuridiche ed economiche, il Ministro sceglie i commissari, in maggioranza, fra i professori ufficiali o privati docenti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore e, in minoranza, tra i presidi e gl'insegnanti di scuole medie governative in attività di servizio.

La Commissione sarà composta per intero di presidi ed insegnanti di scuole medie governative quando il concorso è bandito per materie non comprese nell'elenco sopra specificato.

Per i concorsi a cattedre di ragioneria negl'istituti tecnici e di matematica, scienze naturali e computisteria nelle scuole complementari, uno dei commissari è scelto fra gl'insegnanti degli Istituti superiori di commercio.

Quando non sia possibile costituire la commissione nei modi anzidetti, potranno esser chiamate a farne parte persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso è bandito.

Art. 8.

I funzionari addetti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, gli ispettori delle scuole medie, e i Regi provveditori agli studi, non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna Commissione può avere due membri appartenenti allo stesso istituto secondario o superiore.

Art. 9.

Ad una stessa Commissione può essere affidato l'incarico di giudicare più concorsi della stessa materia in istituti dello stesso grado.

Art. 10.

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali sono attribuiti da 50 a 70 punti all'esame e i rimanenti ai titoli.

Quando l'esame consti di due prove, una scritta o grafica e l'altra orale, la Commissione determina in quale proporzione, uguale per tutti i concorrenti, spettino a ciascuna delle due prove i punti assegnati all'esame secondo il precedente comma.

Il servizio di insegnante prima del conseguimento del titolo di abilitazione non è computabile fra i titoli. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato come servizio d'insegnamento, anche se anteriore al titolo di abilitazione, sempre che sia preceduto o seguito da almeno un anno intiero di servizio scolastico ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, il servizio non lodevole, scolastico o militare, o d'istitutore nei convitti nazionali, di cui all'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 sono considerati, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 11.

I candidati devono dimostrare al momento dell'esame la loro identità personale nei modi che vengono indicati nel bando di concorso.

Ogni esame consta almeno di una prova orale, la quale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti, e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti, su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero prima della chiusura del concorso. Nei concorsi alle catedre di disegno tale colloquio è sostituito da interrogazioni dirette ad accertare la cultura generale del candidato.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso, e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 12.

Alla prova orale precede, sulla materia o sulle materie costituenti la cattedra messa a concorso:

a) una prova scritta, pei concorsi a cattedre che comprendono l'insegnamento di una o più delle seguenti discipline: italiano, latino, greco, lingue straniere, storia, geografia, filosofia, matematica, pedagogia, scienze giuridiche ed economiche e a posti di maestra di giardino d'infanzia;

b) una prova grafica pei concorsi a cattedre di disegno, costruzioni e disegno di costruzioni, topografia e disegno topografico.

Per le materie non contemplate nei precedenti commi l'esame consiste nella sola prova orale.

Nel bando saranno determinate le modalità per lo svolgimento delle prove.

Art. 13.

La Commissione nella sua prima adunanza elegge il presidente e il segretario; delibera il massimo dei punti da assegnarsi all'esame giusta il primo comma dell'art. 10; quando si tratti di esame a duplice prova stabilisce i criteri da seguire per la proposta e la scelta dei temi, di cui all'articolo seguente; determina, a norma del secondo comma dell'art. 10, la proporzione secondo cui dovranno distribuirsi tra le due prove i punti assegnati all'esame e decide se la prova orale debba essere preceduta o seguita dalla valutazione dei titoli.

Un funzionario del Ministero è a disposizione della Commissione per i chiarimenti amministrativi e per le ricerche dei documenti.

Art. 14.

Nei concorsi con prova scritta o grafica la Commissione si raduna nuovamente la mattina del giorno assegnato alla prova per scegliere due temi tra quelli proposti dai commissari, ciascuno dei quali deve presentarne almeno tre. Ammessi, quindi, nella sala di esame i concorrenti, e letti pubblicamente i due temi scelti, uno di questi, sorteggiato da uno dei concorrenti, è l'argomento della prova.

Nei concorsi con sola prova orale, questa è preceduta dalla valutazione dei titoli.

Art. 15.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia e in genere ogni elaborazione scritta o grafica compiuta dal candidato per la prova deve essere su carta distribuita dalla Commissione di vigilanza.

La vigilanza durante la prova è affidata ad una Commissione composta del provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due o più presidi o insegnanti medi.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente a un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Egli consegna la busta al presidente o al più anziano dei membri presenti della Commissione di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere indicati nominativamente i candidati che non si sono presentati alla prova o che ne furono esclusi durante lo svolgimento di essa, l'elenco dei quali è comunicato al Ministero. A questo è consegnato anche il piego contenente le buste suggellate e firmate dal presidente e da un altro membro della Commissione esaminatrice o di vigilanza.

Art. 16.

La Commissione nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove scritte o grafiche, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Quelli dei concorrenti che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati alla prova, non saranno ammessi alla prova orale e per essi non si procederà alla valutazione dei titoli.

La Commissione stabilisce d'accordo col Ministero l'ordine con cui sono chiamati alle prove orali i concorrenti, che abbiano conseguito almeno i sei decimi nella prova scritta o grafica. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

Art. 17.

Sono nulle le prove e si considerano come non avvenuti i giudizi sui titoli dei concorrenti che nel caso del secondo comma dell'art. 6 siano stati riconosciuti inammissibili al concorso in seguito a giudizio della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sono pure nulle le prove nelle quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio. I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di scuole medie governative, i quali siano indetti entro il triennio dalla data di approvazione degli atti del concorso.

Art. 18.

Compiute le prove orali e la valutazione dei titoli, la Commissione stabilisce la graduatoria dei vincitori.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi, per i concorsi generali, e di otto decimi, per i concorsi speciali.

Quando i risultati di un concorso speciale valgono anche per provvedere a un determinato numero di sedi di secondaria importanza, a norma dell'art. 2, comma 3°, la graduatoria per tali sedi viene formata dopo compilata quella per le sedi primarie e vi sono

compresi per ordine di merito e in numero non superiore a quello delle sedi secondarie indicato nel bando di concorso i concorrenti i quali abbiano riportato un voto complessivo non inferiore a sette decimi.

La parità di voto, in tutti i casi previsti dai due commi precedenti, si dirime, tenendo conto dell'anzianità complessiva come insegnante o istitutore dei convitti nazionali, e, a parità di questa, dell'età.

Nei concorsi a cattedre di secondaria importanza, alla graduatoria formata nei modi stabiliti nei precedenti commi seguirà la graduatoria dei concorrenti che, avendo riportato la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Art. 19.

La relazione e gli atti della Commissione sono trasmessi al Ministero.

Il Ministero esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto od in parte, gli atti, rinviando questi alla Commissione.

Il decreto Ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria, viene pubblicato, insieme con la relazione della Commissione, sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Esso è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Ai membri delle Commissioni amministratrici è corrisposto, oltre il rimborso delle spese di viaggio in base alle norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino a 10, e successivamente, di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L. 20 per ogni ulteriore grupo di 10.

Per le prove orali è corrisposta a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 fino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo la approvazione della graduatoria con decreto Ministeriale. Ma ai commissari, che la richiedano, può essere accordata, al termine dei lavori della Commissione, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

I compensi di cui al 1° comma sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedono nella sede in cui hanno luogo gli esami.

CAPO II.

Nomine e passaggi di ruolo — Periodo di prova.

Art. 21.

Le nomine e i passaggi di ruolo, in dipendenza dei concorsi così generali che speciali, hanno luogo con effetto dal 1° ottobre immediatamente successivo alla data del decreto Ministeriale che rende esecutiva la graduatoria.

Art. 22.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta. Gli effetti dei concorsi tanto generali quanto speciali si esauriscono quando tutti i vincitori hanno ricevuto l'offerta.

Tuttavia l'insegnante di ruolo che sia compreso fra i vincitori di concorso speciale, ha facoltà, quando riceva l'offerta, di riservarsi l'uso del diritto che gli deriva da tale sua qualità finchè resti in servizio come insegnante di ruolo. Questa riserva s'intenderà fatta se egli non accetti l'offerta nei modi indicati nel seguente articolo.

In conseguenza della precedente disposizione, il Ministero, prima di bandire successivi concorsi speciali, farà conoscere, con avviso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale*, le sedi disponibili, invitando i vincitori dei precedenti concorsi speciali, i quali si trovino nella condizione del precedente comma, a dichiarare se intendano mantenere la riserva o se accettino la destinazione in una delle sedi primarie pubblicate.

Il vincitore di concorso speciale può inoltre, al momento dell'offerta, ottenere la destinazione in una sede secondaria, semprechè questa sia vacante e non sia impegnata per un corrispondente concorso generale. Il vincitore di concorso speciale che abbia ottenuto nel modo predetto la destinazione in sede secondaria non potrà conseguire la destinazione in sede primaria se non superando un nuovo concorso speciale.

Art. 23.

L'accettazione della nomina o del passaggio di ruolo offerto deve essere fatta per iscritto e non può essere in nessun modo condizionata.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina o il passaggio di ruolo o la sede assegnatagli ovvero che subordini la sua accettazione a una qualsiasi condizione, ovvero che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 24.

L'assegnazione della sede viene fatta, d'ufficio, all'atto stesso in cui si offre la nomina o il passaggio di ruolo.

Il vincitore che ha interesse di ottenere una determinata sede a causa delle sue condizioni di famiglia deve farne richiesta, corredando la domanda di opportuni attestati.

Si tiene conto sopra tutto delle seguenti esigenze di famiglia: vincitore coniugato, quando l'altro coniuge non potrebbe seguirlo in diversa sede o quando desideri di ricongiungersi con l'altro coniuge residente altrove; mantenimento di persone di famiglia inabili che non possono allontanarsi da una determinata sede; educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi; donna nubile che desideri di convivere con la propria famiglia; gravi interessi di famiglia.

In ogni caso l'accoglimento della domanda è subordinato alle necessità del servizio.

Le assegnazioni di sede sono definitive. Sono vietate le assegnazioni provvisorie.

Art. 25.

Gli insegnanti di prima nomina debbono, al momento della immissione in servizio prestare giuramento davanti al proprio preside secondo la formula stabilita dall'art. 11 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Il rifiuto importa, senz'altro, decadenza dalla nomina.

Art. 26.

La dispensa dal servizio, a causa di prova non favorevole, dell'insegnante straordinario (salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, comma 2°, per l'insegnante che provenga da altro ruolo) viene disposta dal Ministero e può aver luogo in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 27.

L'insegnante straordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio e l'indennità di studio corrispondente al nuovo ruolo e vi continua il periodo triennale di prova iniziato nell'antico ruolo.

Se la prova nel nuovo ruolo riesca sfavorevole, l'insegnante sarà restituito, con assegnazione a una delle sedi disponibili, al ruolo di provenienza, nel quale riprende la prova, come se il passaggio non fosse avvenuto.

La restituzione al ruolo di provenienza può essere disposta anche prima che si compia il periodo triennale di prova nel modo previsto nel 1° comma di quest'articolo.

Art. 28.

L'insegnante ordinario, che passa ad altro ruolo, ottiene lo stipendio di ordinario del nuovo ruolo corrispondente alla propria anzianità computata dal giorno della sua prima promozione ad ordinario.

Non si computano nel nuovo ruolo le abbreviazioni che abbia ottenuto, per merito distinto, nel ruolo di provenienza.

Art. 29.

Il ritorno, per domanda, al ruolo di provenienza, previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545, non è ammesso durante il periodo di prova, sia dell'insegnante straordinario che dell'ordinario, quando il Ministero ritenga di dover far luogo alla restituzione d'ufficio per prova sfavorevole.

Art. 30.

L'insegnante ordinario che ritorna, su domanda, al ruolo di provenienza o che vi è restituito per prova sfavorevole fatta nel nuovo ruolo, viene assegnato a una delle sedi disponibili nell'antico ruolo ed ottiene, oltre alla corrispondente indennità di studio, lo stipendio

che vi avrebbe conseguito, al momento del ritorno o della restituzione, se non ne fosse uscito, senza tener conto delle abbreviazioni che abbia ottenuto, per merito distinto, nel ruolo da cui ritorna.

Art. 31.

Gl'insegnanti straordinari ed ordinari provenienti da sede primaria hanno diritto, al momento del ritorno o della restituzione di ufficio all'antico ruolo, di riottenere una sede primaria. Se nessuna di tali sedi sia in tal momento disponibile saranno destinati a una sede secondaria, conservando il diritto alla destinazione ad una sede primaria.

Art. 32.

Le interruzioni di servizio, durante il periodo di prova, sia dell'insegnante ordinario, passato ad altro ruolo, sia dello straordinario, a qualunque causa dovute (meno i semplici congedi), prolungano di altrettanto la scadenza del periodo di prova.

Art. 33.

Ogni anno, entro il 15 maggio (e in ogni caso almeno due mesi innanzi la scadenza del termine finale di prova) i presidi invieranno al provveditore agli studi speciali relazioni sul conto di ognuno dei dipendenti insegnanti straordinari e degli ordinari che siano sottoposti a prova per definitivo passaggio in ruolo.

Il provveditore, nel trasmettere tale relazione al Ministero, vi aggiungerà le proprie osservazioni. Quando il provveditore ritenga di dover dissentire su qualche punto dai giudizi del preside, richiederà il parere della Giunta dell'istruzione media, di cui all'articolo 29 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Oltre che in base alle suddette relazioni, l'accertamento della prova da parte del Ministero sarà fatta col sussidio di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese le tabelle informative, rimanendo in ogni caso ferma la facoltà del Ministero di ordinare a tal fine speciali ispezioni.

CAPO III.

Ruoli e stipendi.

Art. 34.

Salvo le eccezioni espressamente previste nella Tabella 1, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, l'insegnante la cui cattedra di ruolo comprende più corsi od insegnamenti non pertinenti tutti ad uno stesso dei tre ruoli *A*, *B*, *C*, della suddetta tabella (escluso il caso di corsi o d'insegnamenti che debbono essere assunti a titolo di semplice incarico) è assegnato a tutti gli effetti al ruolo più importante.

Art. 35.

I congedi e le aspettative per motivi di salute non ritardano la scadenza normale o anticipata per merito distinto degli aumenti quadriennali o quinquennali di stipendio.

Le altre interruzioni di servizio prolungano tale scadenza di un tempo pari alla loro durata.

Art. 36.

L'indennità di studio cessa di essere corrisposta durante le interruzioni di servizio, tranne il caso di congedi ottenuti a norma dell'art. 21 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 37.

L'attribuzione della qualifica di merito distinto, agli effetti dell'anticipazione degli aumenti di stipendio, viene fatta dal Ministero, sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione e specialmente dei titoli didattici, delle pubblicazioni e delle informazioni fornite dalle autorità scolastiche locali.

Art. 38.

L'esame comparativo del merito degli insegnanti, per l'attribuzione della qualifica di merito distinto, si fa, categoria per categoria, a seconda dei vari tipi d'istituti e di cattedre di ruolo, e la qualifica non può essere, in ogni turno, attribuita a più di un decimo degl'insegnanti che in ognuno dei periodi decorrenti dal 1° ottobre al 30 settembre si trovino a distanza di un anno dalla scadenza normale dell'aumento periodico dello stipendio.

L'aumento anticipato ha decorrenza dal giorno che precede di un anno il giorno di scadenza dell'aumento normale, e dallo stesso giorno ha inizio il periodo per il successivo aumento periodico.

Art. 39.

E' ammessa la concessione di aumenti anticipati consecutivi.

Dopo la concessione di un primo aumento anticipato, si terrà conto, per la concessione del secondo, dei titoli dell'insegnante relativi al tempo posteriore al primo aumento anticipato.

Art. 40.

I periodi abbreviati, per merito distinto, si considerano, agli effetti della carriera economica, equivalenti ai corrispondenti comuni periodi quadriennali e quinquennali.

Art. 41.

Gl'insegnanti compresi nel ruolo d'onore non possono ottenere aumenti anticipati e non concorrono a formare il numero complessivo di cui all'art. 38, comma 1°.

Art. 42.

L'insegnante compreso nel ruolo d'onore, che per effetto di punizione disciplinare di grado superiore alla censura viene restituito al ruolo comune, perde l'aumento di stipendio di L. 1000, ma conserva la sua anzianità, ivi comprese le abbreviazioni dipendenti dalle concessioni di aumento anticipato.

Art. 43.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, si pubblicano i ruoli di anzianità degl'insegnanti e dei presidi, allo scopo di rappresentare la situazione esistente al 1° ottobre dell'anno.

Gl'insegnanti e i presidi sono distribuiti in tanti ruoli quanti sono i tipi d'istituti e di cattedre. In ognuno di tali ruoli si indicherà il numero dei corrispondenti posti istituiti in organico.

La classificazione nei singoli ruoli è determinata dalla data di appartenenza ai medesimi; a parità di questa, dalla graduatoria del concorso e, successivamente, dall'età.

CAPO IV.

Obblighi d'insegnamento.

Art. 44.

Gl'insegnanti medi governativi, di ruolo o supplenti o incaricati, sono tenuti a supplire senza retribuzione, anche in eccedenza ai loro normali obblighi d'orario, i loro colleghi che siano assenti per un periodo non superiore a sei giorni.

Art. 45.

Nella scuola complementare l'assegnazione delle cattedre ai singoli insegnanti viene fatta di regola riaggruppando le classi in corsi completi. Solo quando ciò non sia possibile, si potranno comprendere nella formazione delle cattedre gruppi di classi non costituenti corsi completi e l'assegnazione delle cattedre ai singoli insegnanti sarà fatta con criterio insindacabile dal preside.

Art. 46.

Nel caso di cattedre o incarichi comprendenti più materie, è vietato di scindere comunque queste materie allo scopo di raccoglierle da più cattedre o incarichi simili in raggruppamenti diversi da quelli stabiliti dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12 e 13 annesse al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 47.

Nell'insegnamento delle materie letterarie nelle classi del corso inferiore del ginnasio, del corso superiore del ginnasio e del corso inferiore dell'istituto tecnico; nell'insegnamento del latino nelle classi del liceo e della storia nelle classi del corso superiore dell'istituto magistrale gl'insegnanti si avvicendano per turno.

Gl'insegnanti di nuova nomina o trasferiti assumono il turno disponibile.

Art. 48.

Nell'insegnamento della musica e canto corale negl'istituti magistrali aventi il numero massimo di corsi, gl'insegnanti si avvicendano nel terzo corso superiore attribuito a una delle due cattedre.

CAPO V.

Presidi.

Art. 49.

Le Giunte per l'istruzione media istituite presso i Provveditorati agli studi designano d'ufficio, ogni biennio, per i singoli tipi d'istituto, i dipendenti insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, abbiano attitudini all'ufficio direttivo. Si avrà riguardo all'autorità morale dell'insegnante, alla sua capacità didattica ed amministrativa e al servizio militare da lui prestato durante la guerra in reparti combattenti.

Il numero di tali designazioni non può essere superiore al quinto del numero dei corrispondenti istituti esistenti nella circoscrizione del Provveditorato. Quando nella circoscrizione vi siano meno di cinque istituti dello stesso tipo si farà luogo ad una designazione.

Le designazioni di cui al comma precedente valgono anche per le scuole delle altre circoscrizioni.

Il Ministero raccoglie le designazioni dalle singole circoscrizioni, ne riduce convenientemente il numero, ove occorra, ne forma un elenco unico e pubblica questo sul *Bollettino Ufficiale*.

La scelta del preside da nominare viene fatta dal Ministero tra gl'insegnanti compresi nel detto elenco.

Il Ministro può scegliere il preside fra gl'insegnanti laureati compresi nei ruoli d'onore.

Art. 50.

Le donne non possono essere designate nè nominate presidi, nemmeno nei licei femminili.

Art. 51.

L'insegnante che rifiuta la nomina a preside è cancellato dall'elenco di cui all'art. 49 e non può essere compreso neppure in quello che sarà predisposto per il biennio immediatamente successivo. Il relativo provvedimento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*.

Art. 52.

Il preside cessa di far parte del ruolo degl'insegnanti, anche quando sia tenuto all'insegnamento. In questo caso, tuttavia, la cattedra o una delle cattedre corrispondenti al proprio insegnamento rimarrà a disposizione del preside, senza che vi possa essere comunque assegnato altro insegnante.

Art. 53.

La dispensa dall'insegnamento, nel caso di cui al comma 2° dell'art. 14 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è concessa nel terzo anno in cui si verifica, dopo i due immediatamente precedenti, la condizione della popolazione scolastica superiore ai 250 alunni.

La dispensa cessa nell'anno in cui venga a mancare per la prima volta la predetta condizione. Se non sia in tal momento disponibile la cattedra o una delle cattedre che dovrebbe essere ripresa dal preside, si applicherà il criterio di cui all'art. 67. In nessun caso tuttavia si farà luogo al trasferimento del preside, quando non sia disponibile nell'istituto altra cattedra di diverso ruolo.

Art. 54.

La indennità di carica, quando la popolazione scolastica raggiunga il numero di 600 o di 400 o di 200 alunni, è rispettivamente di L. 3000, 2000 e 1000.

Art. 55.

E' ammesso il passaggio dei presidi da uno all'altro dei due ruoli o categorie di cui all'art. 12, comma 3°, e tabella 4 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e da un istituto all'altro della stessa categoria.

Si richiede la permanenza per lo meno di quattro anni nella II categoria per passare da questa alla I ed occorre inoltre che il preside abbia insegnato o abbia conseguito l'eleggibilità o l'idoneità in un concorso per esami per una delle discipline che si insegnano negl'istituti di secondo grado.

Art. 56.

Il preside che abbia ottenuto il passaggio, può essere restituito, su domanda o d'ufficio, all'istituto d'origine, con destinazione in una delle sedi disponibili.

Nel caso che la restituzione avvenga dalla I alla II categoria, il preside riprenderà in questa (calcolando il tempo trascorso nella I) lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse uscito.

Art. 57.

Così nel caso di restituzione d'ufficio all'istituto d'origine, previsto nel precedente articolo, come nel caso di restituzione d'ufficio al ruolo d'insegnante, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il preside ha facoltà di ricorrere al Ministro, il quale deciderà sentita la II Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

CAPO VI.

Informazioni.

Art. 58.

Ogni anno, entro il mese di maggio, i presidi per i propri insegnanti e i provveditori agli studi per i dipendenti presidi, compileranno le note informative sugli appositi moduli inviati dal Ministero.

Art. 59.

Le note informative dovranno costituire la rappresentazione concisa, ma chiara e completa, della figura dell'insegnante o del preside, quale uomo e quale educatore.

Saranno comunicati all'interessato, da parte di chi compila le note, i fatti che constituiscono demerito. Contro l'addebito l'interessato ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni, per via gerarchica, al Ministro, il quale deciderà definitivamente se l'iscrizione dovrà essere mantenuta o cancellata o modificata. Quando fatti di tale natura non esistano a carico dell'interessato, il compilatore delle note dovrà farne espressa dichiarazione nell'apposita rubrica.

Tutti gli altri giudizi sulla coltura e sulla capacità didattica ed educativa sono riservati.

Una pare delle note è destinata alle annotazioni e alle osservazioni del Ministero.

Art. 60.

Quando nelle note si rinvengano giudizi o discordi o manifestamente eccessivi ed arbitrari, il provveditore o il Ministero, a seconda dei casi, rinvieranno le note perchè siano fornite le opportune spiegazioni e siano apportate le necessarie correzioni.

Art. 61.

Ogni provveditore conserva presso il proprio ufficio copia delle note informative dei dipendenti insegnanti e presidi. Quando un insegnante o un preside viene trasferito a un istituto appartenente a circoscrizione diversa, il provveditore rimette le note informative del detto insegnante o preside al provveditore alla cui dipendenza si trova l'istituto nel quale avviene il trasferimento.

Art. 62.

Presso ogni Provveditorato agli studi è costituito un albo di persone fornite di riconosciuta competenza e di speciali attitudini per ispezioni ed inchieste.

L'albo si rinnova ogni triennio ed è compilato dalla Giunta per l'istruzione media ed approvato dal Ministero. Per la iscrizione nell'albo si darà speciale preferenza ai professori di università e d'istituti d'istruzione superiore, ai presidi di I categoria ed ai professori d'istituti medi di secondo grado.

Gl'iscritti nell'albo di un Provveditorato possono essere incaricati d'ispezioni o d'inchieste anche in scuole non dipendenti dal Provveditorato stesso.

Alle persone incaricate d'ispezione o d'inchieste, a norma del presente articolo, saranno corrisposte, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le indennità di missione spettanti in base alle vigenti disposizioni.

CAPO VII.

Trasferimenti.

Art. 63.

Ogni anno, entro il 1° maggio, si pubblica sul *Bollettino Ufficiale*, per le singole cattedre d'insegnamento, l'elenco nominativo delle sedi vacanti e di quelle in cui vengano istituite, con decorrenza dal 1° ottobre del futuro anno scolastico, cattedre di nuova formazione.

Art. 64.

Le domande di trasferimento dovranno essere indirizzate al Ministro, redatte su carta legale, in conformità della legge sul bollo, e consegnate, entro il termine fissato dal Ministero, al proprio immediato superiore gerarchico.

La domanda dovrà contenere un elenco nominativo, per ordine di preferenza, di non più di cinque sedi richieste, tra le quali potranno essere comprese anche sedi non risultanti come disponibili nell'elenco di cui all'articolo precedente.

Le esigenze di famiglia, alle quali si accenni nella domanda, dovranno essere documentate a cura del richiedente.

Il preside, appena scaduto il termine di cui al primo comma, invierà le domande al provveditore e questi al Ministero, aggiungendovi le proprie osservazioni, specialmente in merito alla fondatezza dei motivi espressi nella domanda.

Le domande di trasferimento non possono essere subordinate a condizioni o riserve. E' soltanto ammessa la condizione che sia diretta ad ottenere il ricongiungimento di coniugi in una stessa sede.

Le domande che siano presentate oltre il termine fissato dal Ministero, o che siano trasmesse per altra via o che siano comunque condizionate si considerano come non fatte e di esse non si tiene alcun conto.

Art. 65.

Ai fini di cui all'art. 17 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il merito degli aspiranti al trasferimento in una determinata sede, viene accertato con tutti gli elementi di giudizio che sono a disposizione del Ministero e, in particolar modo, in base alle note informative, al servizio militare prestato durante la guerra in reparti combattenti, all'appartenenza al ruolo d'onore, ai risultati in concorsi per cattedre di scuole medie governative.

Quanto alle esigenze di famiglia, si applicano gli stessi criteri indicati nell'art. 24, comma 3° di questo regolamento.

Gli elementi del merito e delle esigenze di famiglia vengono valutati ad un tempo e non in ordine successivo.

Art. 66.

Le ragioni di servizio, determinanti il trasferimento, saranno comunicate all'interessato, se questi ne faccia richiesta.

Art. 67.

Nel caso di trasferimento determinato dalla soppressione di una delle cattedre parallele esistenti in un istituto si avrà riguardo, per la scelta dell'insegnante o degl'insegnanti da mantenere nell'istituto in cui la soppressione si è verificata, alle riconosciute esigenze di famiglia, in conformità dei criteri stabiliti negli articoli 24, comma 3°, e 65 di questo regolamento ed all'anzianità nella sede.

Art. 68.

Il passaggio da istituto ad istituto nella stessa sede non è trasferimento.

Art. 69.

L'insegnante che, per sua domanda, è trasferito da sede primaria a sede secondaria, non potrà riottenere la destinazione in sede primaria, se non superando un nuovo concorso speciale.

Tale disposizione non si applica quando il trasferimento da sede primaria a sede secondaria sia avvenuto per ragioni di servizio.

Art. 70.

Il trasferimento da sede secondaria a sede primaria per effetto di concorso speciale si considera, ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferimento, come avvenuto per ragioni di servizio.

Art. 71.

Gl'insegnanti che prestano servizio nelle sedi di Messina e di Trieste all'atto della pubblicazione del presente regolamento non possono ottenere il trasferimento in altra sede primaria se non nel caso che abbiano vinto un concorso speciale, bandito dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 72.

I presidi possono essere trasferiti dalle sedi secondarie a quelle primarie, senza il requisito del concorso speciale, anche se nella sede primaria debbano mantenere od assumere un determinato insegnamento.

Art. 73.

Le domande di trasferimento, degl'insegnanti e dei presidi, se ed in quanto si oppongano al loro accoglimento speciali ragioni di servizio, si terranno per non fatte.

Art. 74.

Di regola, i trasferimenti, a qualunque motivo dovuti, si effettuano al principio dell'anno scolastico e sono annunciati agl'interessati almeno un mese innanzi tale data.

I trasferimenti, con la indicazione del motivo che li determina, sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale*.

Tale pubblicazione servirà di comunicazione ai trasferiti e agli altri interessati.

Art. 75.

Quando concorrano ragioni di urgenza, i trasferimenti per servizio potranno essere disposti anche durante il corso dell'anno scolastico e con preavviso all'interessato in un termine anche minore di un mese.

Di tali trasferimenti gl'interessati avranno particolare comunicazione scritta.

Art. 76.

Non si terrà nessun conto delle istanze che siano presentate dai presidi e dagli insegnanti allo scopo di ottenere la revoca o la modificazione di un trasferimento già disposto in conformità dei loro desideri.

Art. 77.

Il ricorso di cui all'art. 19 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dovrà essere consegnato all'immediato superiore gerarchico o al provveditore agli studi o al Ministero non più tardi del quindicesimo giorno da quello della pubblicazione del trasferimento sul *Bollettino Ufficiale* o della sua partecipazione scritta, se questa sia avvenuta precedentemente.

Non è ammesso ricorso contro il trasferimento di altro insegnante o preside ad una sede che il ricorrente non abbia richiesta nei modi e nei termini di cui all'art. 64 di questo regolamento.

Non è ammesso ricorso quando la sede desiderata sia stata occupata con trasferimento per ragioni di servizio, o quando sia rimasta scoperta.

CAPO VIII.

Ricorsi.

Art. 78.

Salvo i casi in cui siano stabiliti termini speciali, di regola il termine per produrre ricorso al Ministro contro provvedimenti delle autorità scolastiche locali o del Ministro stesso è di giorni trenta dal giorno in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento a mezzo di comunicazione scritta o di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dei provvedimenti.

CAPO IX.

Disciplina.

Art. 79.

I presidi e i provveditori agli studi hanno l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero le punizioni da essi inflitte ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e di riferire i motivi che hanno determinato il loro provvedimento.

Salvo il caso in cui sia prodotto ricorso da parte dell'interessato a norma del capoverso dell'articolo citato nel precedente comma, i provvedimenti disciplinari adottati dai presidi e dai provveditori agli studi non possono essere revocati o modificati dal Ministero, tranne che per circostanze o venute in luce in momento posteriore o non tenute presenti dall'autorità che emise il provvedimento ovvero per non essere stato posto l'incolpato in grado di difendersi.

Della stessa facoltà di revoca o di riforma il Ministero può far uso quando per il diverso titolo della mancanza disciplinare si riconosca esservi luogo all'applicazione di una punizione di diverso grado.

Art. 80.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione di una delle pene stabilite nei numeri 5, 6 e 7 dell'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si inzia con l'atto d'accusa che il Ministero comunica all'interessato.

L'atto d'accusa deve contenere la indicazione dei fatti addebitati e delle prove che sono a loro fondamento.

E' concesso all'incolpato un termine di almeno 10 giorni per produrre le sue difese.

Art. 81.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto l'atto d'accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa.

L'atto gli sarà consegnato anche quando egli si rifiuti di rilasciare la dichiarazione predetta; tale rifiuto sarà, però, considerato come mancanza disciplinare a sè stante.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 82.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato o non sia possibile consegnargli personalmente l'atto d'accusa, questo è inviato in copia al sindaco del Comune d'origine e a quello del Comune dove l'incolpato ha tenuto da ultimo l'ufficio d'insegnante. Di ciò è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Il termine decorre, in tal caso, dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 83.

Il presidente della II Commissione, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza, per l'emissione del parere richiesto dall'art. 24 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Del giorno dell'adunmaza è data notizia all'interessato.

Art. 84.

L'accusa davanti alla Commissione è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Commissione. Il delegato del Ministro dà subito lettura dell'atto d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese.

Il delegato del Ministro formula le sue conclusioni.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della Commissione può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto d'accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguire la discussione, quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 85.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, la Commissione pronuncia il suo parere.

Qualora la Commissione riconosca provati i fatti dedotti nell'atto d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 23, ultimo capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, se vengano proposte punizioni di grado diverso, il presidente mette ai voti la proposta della punizione di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della punizione.

Art. 86.

Il parere della Commissione deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'insegnante o il preside, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Art. 87.

Qualora si riconosca, durante la discussione, l'opportunità che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 88.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto d'accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto d'accusa e il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 89.

Anche le punizioni minori debbono essere precedute dalla comunicazione dell'addebito all'incolpato e da sua difesa. La difesa potrà essere immediata o differita, al più, per due giorni, se l'incolpato ciò richieda e l'autorità reputi nulla ostarvi; e potrà consistere soltanto in discolpe orali dinanzi all'autorità procedente esclusa anche ogni obbligatorietà di forme specifiche.

Art. 90.

Il preside, punito con la sospensione, che per effetto dell'art. 22, ultimo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, viene restituito al ruolo d'insegnante, riprende posto nel ruolo comune, anche se apparteneva, al momento della sua nomina a preside, al ruolo di onore.

Art. 91.

Il procedimento di cui agli articoli precedenti non si osserva quando la Commissione sia chiamata a pronunciarsi, giusta la disposizione dell'art. 24, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sui ricorsi interposti al Ministro dagl'insegnanti e dai presidi puniti dai provveditori agli studi con la punizione stabilita nel n. 3 dell'art. 22 del predetto R. decreto.

Art. 92.

Nei casi previsti dall'art. 25 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i provveditori agli studi potranno interdire ai presidi l'accesso alla scuola, salvo a riferire immediatamente al Ministro.

CAPO X.

Lezioni private, professioni libere, incompatibilità.

Art. 93.

Agli effetti del divieto fatto agl'insegnanti medi dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, il liceo-ginnasio, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale si considerano come costituenti rispettivamente un istituto unico.

Art. 94.

Nessun alunno, qualunque sia la sua appartenenza o provenienza, può essere giudicato da insegnante o preside dal quale abbia ricevuto private lezioni: gli scrutini o prove che avessero luogo in contravvenzione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti.

Si farà luogo all'applicazione dell'art. 23, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, a carico dei presidi e degl'insegnanti medi governativi, i quali abbiano dato lezioni private in contravvenzione al divieto degli articoli 11, comma 3° e 14, ultimo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a carico degl'insegnanti i quali abbiano giudicato in sede di pubblico esame i candidati da essi privatamente istruiti.

Art. 95.

Non più di due alunni privati potranno essere riuniti nell'unica ora giornaliera permessa per le lezioni private dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Prima di assumere comunque lezioni private, l'insegnante deve darne notizia al proprio preside, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza e fornendo tutti i chiarimenti che gli potranno essere richiesti.

Art. 96.

Ogni insegnante che eserciti al momento della sua prima nomina, o intenda intraprendere, durante il suo servizio di ruolo, una professione libera, dovrà farne denuncia, per via gerarchica, al Ministero.

L'insegnante che, invitato ad abbandonare una professione libera nei casi previsti dall'art. 11, comma 4°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vi insista, cesserà dal far parte dei ruoli degli insegnanti medi governativi.

Eguale sanzione si applica per il preside che eserciti una qualunque professione libera.

Art. 97.

I presidi e gl'insegnanti che occupino, al momento della prima nomina, o ottengano in seguito un qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali, dovanno darne immediata notizia, per via gerarchica, al Ministero.

Se, entro il termine fissato dal Ministero, il preside o l'insegnante non abbia effettivamente dimesso uno dei due uffici incompatibili, si farà luogo alla revoca della nomina o alla dichiarazione di cessazione dai ruoli medi governativi. Eguale sanzione si applica nel caso di mancata denuncia da parte del preside o dell'insegnante.

La incompatibilità di cui è cenno nel presente articolo riguarda anche il caso che il secondo ufficio di ruolo sia di carattere didattico, d'insegnante o direttivo, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione o di qualunque altra Amministrazione od Ente morale.

La inosservanza da parte degl'insegnanti medi governativi di quanto è prescritto nell'art. 95, capoverso e nel primo comma dell'art. 96 è considerato in ogni caso mancanza disciplinare.

E' altresì passibile di punizione disciplinare il preside che trascuri di verificare l'esatto adempimento da parte dei dipendenti insegnanti delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e in questo Capo del regolamento o che tolleri comunque una qualsiasi irregolarità della loro condizione in ciò che dalle disposizioni stesse è previsto o che ometta di riferirne al Ministero.

CAPO XI.

Collocamenti a riposo, dispense, aspettative.

Art. 98.

Il collocamento a riposo previsto dall'art. 20, comma 1°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, viene disposto dal 1° ottobre dell'anno solare in cui gl'insegnanti e i presidi compiono il settantesimo anno di età.

Art. 99.

Nel caso di dispensa di un insegnante o di un preside per diminuita o cessata idoneità fisica, intellettuale o morale, l'accertamento viene fatto dal Ministero sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione.

Il Ministero comunicherà all'interessato i motivi per i quali ritenga di dover promuovere la dispensa. Sarà concesso all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue osservazioni e le sue difese; dopo di che gli atti saranno inviati alla II Commissione, per il prescritto parere.

La dispensa potrà essere disposta anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 100.

Quando l'interesse della scuola lo richieda in modo assoluto, il richiamo dalla aspettativa concessa a un insegnante o a un preside per ragioni di salute, potrà essere ritardato durante il corso dell'anno scolastico o rinviato alla fine dell'anno scolastico, eccetto il caso che il richiamo debba avvenire per scadenza del termine massimo d'aspettativa.

CAPO XII.

Dimissioni; riammissioni in servizio.

Art. 101.

La dimissione di un insegnante o di un preside deve essere presentata per iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'insegnante o preside, che si è dimesso, è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, fino alla decorrenza stabilita nel decreto di accettazione della sua dimissione.

E' dichiarato dimissionario d'ufficio l'insegnante o il preside:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da un Governo straniero, senza essere autorizzato dal Governo nazionale;

3° che non raggiunge, nel termine prescrittogli, la sede assegnatagli, in seguito a nomina o trasferimento;

4° che abbandona volontariamente il suo ufficio.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'insegnanti e i presidi che disertano collettivamente l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio. Può però il Ministro, in questo caso, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, iniziare, invece, procedimento disciplinare.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 102.

Gli insegnanti e i presidi le cui dimissioni furono accettate; quelli dichiarati dimissionari d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli previsti col penultimo comma del precedente articolo; quelli che furono collocati a riposo (tranne che ciò sia avvenuto per raggiunti limiti d'età) e quelli infine che furono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20, capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere riammessi in servizio.

L'insegnante e il preside riammessi in servizio saranno destinati ad una delle sedi disponibili al momento della riammissione e riprenderanno nel proprio ruolo la posizione e il trattamento che loro spetta, in base alla propria anzianità, senza tenersi conto dell'intervallo di tempo trascorso tra il momento della cessazione e quello della riammissione.

CAPO XIII.

Scuole medie nei Collegi militari. - Scuole italiane all'Estero o nelle Colonie.

Art. 103.

Gl'insegnanti medi governativi che, a norma dell'art. 32 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri o di quello delle colonie per le loro rispettive scuole, e che siano da questi, in momento successivo, prescelti per ufficio direttivo, saranno nominati presidi nei rispettivi ruoli delle scuole del Regno, purchè essi siano compresi nell'elenco degl'idonei ad ufficio direttivo di cui all'art. 49, comma 4°, e purchè concorra, nella scelta fatta dai Ministeri degli affari esteri o delle colonie, il consenso di quello dell'istruzione.

Agli effetti dell'inclusione nell'elenco degli idonei ad ufficio direttivo gl'insegnanti posti a disposizione dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie saranno scrutinati dalla Giunta per l'istruzione media presso il Provveditorato agli studi di Roma.

Art 104.

I presidi e gl'insegnani medi messi a disposizione dei Ministeri degli affari esteri, delle colonie e della guerra, per le scuole da essi dipendenti, potranno essere restituiti alle scuole del Regno su richiesta dei Ministeri stessi o per loro domanda, e saranno destinati ad una delle cattedre disponibili in tale momento. Se appartenevano a sede di primaria importanza e nessuna cattedra sia vacante in tali sedi, potranno essere destinati ad una cattedra in sede secondaria, salvo a riottenere una sede primaria, appena ciò sia possibile.

CAPO XIV.

Incarichi e supplenze.

Art. 105.

Nessun incarico o supplenza nelle scuole medie governative può essere affidato se non a chi sia provvisto del titolo legale di abilitazione.

Quando, per ragioni di necessità, un incarico o supplenza sia stata assegnata a persona non legalmente abilitata, tale nomina potrà essere revocata, in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico, per far luogo alla nomina di persona legalmente abilitata.

Art. 106.

Oltre che nel caso di accoglimento di ricorso da parte di terzi interessati, a norma dell'art. 27, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ogni incarico o supplenza, conferita per un certo tempo o per l'intero anno scolastico, può essere revocata, senza obbligo a speciale indennità da parte dell'Amministrazione, innanzi la scadenza del termine, semprechè ciò sia richiesto da legittimi motivi di servizio.

L'incaricato o il supplente di cui sia revocata la nomina, a sensi del precedente comma, può presentare ricorso al provveditore agli studi, tranne che la revoca sia la conseguneza di un provvedimento

emesso dal provveditore o dal Ministero, nel quale caso il ricorso deve essere presentato al Ministero.

Art. 107.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, il Ministero ha facoltà di annullare i provvedimenti emessi dai presidi o dai provveditori agli studi in materia di incarichi o di supplenze nelle scuole medie governative, quando riconosca che sono state commesse gravi violazioni di legge o manifesti abusi.

Art. 108.

L'assegnazione degl'incarichi potrà essere fatta dai presidi, solo dopo sistemati gl'insegnanti compresi nei ruoli transitori di cui agli articoli 11 e 13 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413. L'assunzione di tali insegnanti negl'incarichi disponibili nelle scuole medie governative viene fatta direttamente dal Ministero, il cui provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 109.

Per l'assegnazione delle classi aggiunte nella scuola complementare si applicano gli stessi criteri fissati dall'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per le supplenze e gl'incarichi.

Art. 110.

Chiunque intenda ottenere incarichi o supplenze nelle scuole medie governative o classi aggiunte non costituenti cattedra di ruolo nella scuola complementare deve presentarne domanda in carta legale al preside del rispettivo istituto, entro il termine che sarà dal medesimo fissato e che sarà reso pubblico almeno un mese innanzi la sua scadenza mediante affissione nell'albo dell'istituto.

Alla domanda dovranno essere uniti, oltre la ricevuta della tassa di L. 10 a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546, il certificato di nascita, il titolo di abilitazione e tutti quei documenti che valgono ad attestare i titoli di preferenza dell'istante a norma dell'art. 27, comma 1° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e i servizi prestati.

L'istante dovrà inoltre esibire tutti quei certificati di cui il preside gli faccia richiesta.

Art. 111.

I presidi daranno comunicazione della nomina direttamente agli interessati, e mediante affissione all'albo dell'istituto.

Chi non assuma servizio entro il termine fissatogli nell'atto di comunicazione decadrà senz'altro dalla nomina.

Art. 112.

Entro dieci giorni dalla data dell'affissione di cui al precedente articolo chi si ritenga leso potrà presentare ricorso al provveditore, a sensi dell'art. 27, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, semprechè abbia presentato in tempo debito domanda al preside e sia fornito del titolo d'abilitazione, a norma dell'art. 110.

Oltre che sulla legittimità del provvedimento impugnato, il provveditore decide anche in merito.

Art. 113.

Di regola l'assegnazione delle supplenze e degli incarichi si fa con decorrenza dal 1° ottobre e quello delle classi aggiunte nelle scuole complementari dal 16 ottobre.

Art. 114.

Al pagamento delle retribuzioni al personale incaricato o supplente in base alle disposizioni della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, provvede il R. provveditore agli studi, su liquidazioni fatte dai singoli presidi, con buoni su appositi fondi messi a sua disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 39. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2325.

Disposizioni sulla moratoria per i debiti dipendenti dalle sottoscrizioni di prestiti di guerra austriaci ed ungheresi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche che al 3 novembre 1918 avevano la loro residenza o la loro sede nei territori annessi in virtù delle leggi 29 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto risiedano ancora in detti territori, possono ottenere dal Tribunale del luogo in cui hanno la loro residenza o la loro sede, e trattandosi di società, dal Tribunale del luogo in cui è la sede dell'Amministrazione, una dilazione totale o parziale per i pagamenti dovuti in dipendenza od in relazione dell'acquisto di prestito di guerra emesso da uno degli Stati costituenti la cessata monarchia austro-ungarica; quando provino che l'acquisto è avvenuto prima del 3 novembre 1918 e che lo adempimento degli obblighi loro incombenti potrebbe arrecare loro grave ed irreparabile pregiudizio.

Le interruzioni della residenza durante il periodo di guerra non sono da prendere in considerazione.

La dilazione non potrà essere in nessun caso accordata per un periodo superiore a 3 anni dal giorno della presentazione della richiesta.

Art. 2.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di tutti i suoi creditori, con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Il Tribunale dispone la convocazione dei creditori con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del debitore.

La notificazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

Nell'adunanza che verrà tenuta in contraddittorio del debitore e dei creditori, che intervengano, qualunque ne sia il numero, il Tribunale si pronunzia sulla domanda di dilazione.

Art. 3.

Il Tribunale decide con conchiuso:

a) sulla durata della dilazione e sulla identità dei debiti per i quali viene concessa;

b) se siano accordati provvedimenti conservativi e sieno disposte cautele reputate necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

c) se il debitore debba presentare uno stato attivo o passivo della sua sostanza, o trattandosi di commerciante, se esso debba produrre un bilancio, ai sensi del paragrafo 2 delle ordinanze 17 settembre 1914, n. 247 B. L. I. e 17 dicembre 1915, n. 373 B. L. I.

Se il debitore ricusa di ottemperare alla ingiunzione della precedente lettera *c*) sarà respinta la domanda di dilazione.

Art. 4.

Ove il Tribunale abbia deciso che debba essere prodotto lo stato attivo e passivo od il bilancio ai sensi dell'articolo precedente, deciderà con conchiuso se debba essere nominato

un Commissario di vigilanza nell'interesse dei creditori indicando le modalità con le quali la vigilanza stessa debba essere esercitata.

Per l'esercizio di questa vigilanza, saranno analogamente applicate le disposizioni delle ordinanze 17 settembre 1914, n. 247 B. L. I., e 17 dicembre 1915, n. 373.

Art. 5.

La proposta diretta ad ottenere la dilazione di cui all'art. 1 del presente decreto è da presentare al Tribunale competente per l'apertura del concorso.

La decisione prevista dall'art. 4 sarà presa per conchiuso dal Senato, le altre decisioni contemplate dagli articoli 2 e 3 saranno emanate dal Presidente del Senato o da un giudice singolo da esso delegato.

Art. 6.

Contro i conchiusi che sono pronunciati dai Tribunali è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di appello entro i 3 giorni dalla notifica del relativo conchiuso.

La Corte d'appello decide in via definitiva.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto soltanto nei territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 45. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2327.

Assegnazione straordinaria, per spese di espropriazione di aree, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24 è istituito il capitolo n. 132-*bis* con la denominazione « Indennità di espropriazione dell'area e delle costruzioni fra via Depretis e via Balbo in Roma, già di spettanza della Cooperativa edilizia fra funzionari del Ministero dei lavori pubblici, ed altre spese relative » e con lo stanziamento di L. 3,700,000.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 47. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2333.

Costituzione del comune di Torregrotta (Messina).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Torregrotta, frazione del comune di Roccavaldina, è costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà all'immediata esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 53. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2323.

Emendamento all'art. 6 del patto della Società delle Nazioni concernente le spese della Società stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il seguente emendamento all'articolo 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del 25 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6:

« Le spese della Società saranno sopportate dai membri della Società nella proporzione fissata dall'assemblea ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 43. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2334.
Costituzione del comune di Rodi (Messina).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Milici e Rodi del comune di Castroreale (Messina) sono costituite in Comune autonomo col nome di Rodi.

Art. 2.

Il territorio del nuovo Comune sarà quello delle circoscrizioni amministrative delle due frazioni al 1° gennaio 1922.

Art. 3.

E' dato mandato al Governo del Re di provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2367.
Revisione delle entrate minori.

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad *interim* per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, la marina, l'economia nazionale e le poste, sentito il Commissario per la Marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923 tutte le Amministrazioni dello Stato procederanno:

a) alla revisione dei corrispettivi, rimborsi, concorsi, contributi, canoni d'ogni specie dovuti da Enti o da privati per spese e prestazioni fatte per loro conto dallo Stato;

b) all'aggiornamento dei prezzi di cessione delle merci, dei prodotti agrari ed industriali, dei prodotti artistici, dei materiali scientifici, dei prodotti di ogni specie di proprietà demaniale.

I funzionari che nell'adempimento dei compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) stabilissero corrispettivi, rimborsi, canoni o prezzi tali da recare perdite all'Erario saranno di queste personalmente responsabili.

Le nuove tariffe dovranno avere applicazione non più tardi del 1° gennaio 1924.

Art. 2.

Entro la stessa data del 31 dicembre 1923 sarà proceduto, colle norme e le cautele da determinarsi con speciale decreto, alla revisione delle entrate demaniali d'ogni specie, al fine di aumentare il gettito di tutti indistintamente i redditi patrimoniali dello Stato.

Art. 3.

I canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati, quali risultano attualmente fissati nelle singole convenzioni, sono elevati come appresso:

Per ogni chilometro di palificazione ad uso esclusivo degli interessati, L. 300.

Per ogni chilometro di filo appoggiato su dette palificazioni, L. 20.

Per ogni chilometro di filo appoggiato su palificazione dell'amministrazione telegrafica, L. 100.

Per le Società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, questi canoni sono ridotti di un quarto; per le amministrazioni statali i canoni stessi sono ridotti della metà.

Nulla è variato nei riguardi delle palificazioni e dei fili ad uso delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Entro l'anno 1923 sarà proceduto ad una completa revisione di tutte le tasse e sopratasse d'ancoraggio, di cui al Capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata dalla legge 21 dicembre 1905, n. 890 e dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 830, o prevedute da altre leggi speciali.

Nelle nuove tasse d'ancoraggio, sarà conglobato il diritto di faro istituito col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397, la cui

applicazione rimane sospesa fino all'emanazione del provvedimento previsto dal comma precedente.

Entro lo stesso termine predetto sarà proceduto alla revisione dei diritti di costituto sanitario di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Art. 5.

Entro il termine indicato nell'articolo precedente, sarà effettuata la revisione dei diritti araldici stabiliti dal R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, modificato dal R. decreto 31 marzo 1921, n. 517 al fine di aumentarne il provento.

Art. 6.

I diritti da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dall'articolo 20 del Testo unico delle leggi metriche approvato col R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e temporaneamente modificati dal decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616, e dal R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1381, saranno, a decorrere dal biennio 1925-26, riscossi in base alla tariffa indicata nell'allegato *A*, facente parte integrante del presente decreto.

I diritti di verificazione prima, dei pesi e delle misure, e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni stabiliti dalla tabella *A* annessa al menzionato testo unico, quale risulta modificato dal decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 30, saranno riscossi, in base alla tariffa contenuta nell'allegato *A* predetto.

Saranno aumentati di un terzo i diritti di saggio e di marchio dei metalli preziosi e i diritti di verificazione facoltativa dei termometri, alcoolometri, ecc., di cui al R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473; il diritto di saggio non potrà essere inferiore a L. 2.

Il Ministro dell'economia nazionale fisserà la data d'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo.

Art. 7.

L'articolo 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata col R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, è modificato come segue:

«Per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli, ovvero alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di centesimi 15 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a centesimi 30 dopo i primi dieci giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto in alcun caso del giorno d'entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza ».

Art. 8.

I diritti di visita sanitaria, di cui all'articolo 51 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e quelli di visita al pollame ed alle pelli di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947, sono quadruplicati.

Il massimo dell'indennità stabilita a carico dello Stato, per l'abbattimento di animali infetti, è portato da L. 300 a L. 600.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono sempre soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto; i prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi, non sono invece soggetti a visita e quindi rimangono esenti dal pagamento del diritto fisso.

Art. 9.

I diritti d'ispezione alle farmacie di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468 sono quadruplicati.

Il minimo del diritto d'ispezione è fissato in L. 25.

Art. 10.

La partecipazione dello Stato agli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi.

Art. 11.

Sono triplicate le ammende previste dalla legge 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione delle automobili.

Art. 12.

I diritti degli archivi di Stato, stabiliti dal R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, sono modificati come è indicato nell'allegato *B* facente parte integrante del presente decreto.

Il Ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, stabilirà i modi di riscossione dei diritti stessi.

Art. 13.

Entro l'esercizio finanziario 1923-24 sarà proceduto alla revisione di tutte le entrate minori coloniali aventi analogia con quelle contemplate dal presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è stabilito dall'articolo 7 pei diritti metrici e del saggio, e salvo le disposizioni sui diritti di magazzinaggio doganale e sui diritti di visita sanitaria (art. 8 e 9) per i quali diritti, la data d'entrata in vigore, sarà, rispettivamente stabilita dai Ministeri delle finanze e dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — THAON DI REVEL — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 87. — GRANATA.

Allegato A.

Modificazioni alla tariffa dei diritti metrici stabiliti dal testo unico delle leggi metriche, approvate con R. decreto 23 agosto 1890 e modificato con successive disposizioni.

I.

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA.

Ogni utente pagherà, all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso ed indivisibile secondo le seguenti categorie:

Classe I. — *Uffici pubblici non governativi*:

Cat. 1ª Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita superiore a 30,000 abitanti. . . . . L. 60.—
Cat. 2ª Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita da 30,000 a 5000 abitanti . . . . . » 45.—
Cat. 3ª Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . . » 35.—

Classe II. — *Fabbricanti e negozianti all'ingrosso*:

Cat. 4ª Fabbricanti o negozianti all'ingrosso con reddito definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile, od, in mancanza, presunto per equiparazione, superiore a L. 25,000 . . . . » 120.—
Cat. 5ª Fabbricanti e negozianti all'ingosso in luoghi di popolazione riunita superiore a 30,000 abitanti . . » 60.—
Cat. 6ª Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 30,000 a 5000 abitanti . . » 45.—
Cat. 7ª Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . » 35.—

Classe III. — *Rivenditori ed esercenti al minuto*:

Cat. 8ª Rivenditori od esercenti al minuto con reddito come sopra . . . . » 60.—
Cat. 9ª Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita superiore a 30,000 abitanti . . » 30.—
Cat. 10ª Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 30,000 a 5000 abitanti . . . » 25.—
Cat. 11ª Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . » 15.—

Classe IV. — *Esercenti arti e mestieri per conto proprio*:

Cat. 12ª Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita superiore a 30,000 abitanti » 12.—
Cat. 13ª Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 30,000 a 5000 abitanti . . » 8.—
Cat. 14ª Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . » 5.—

Classe V. — *Esercenti ambulanti all'aperto o assimilati*:

Cat. 15ª Rivenditori al minuto od esercenti con posto fisso in chioschi, su pubblici mercati permanenti, all'aperto o su aree pubbliche . . . . » 12.—
Cat. 16ª Rivenditori ed esercenti ambulanti od all'aperto, esclusi i precedenti, per ogni strumento per pesare colla relativa serie di pesi, per ogni misura di lunghezza, e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità . . . . » 2.50

Classe VI. — *Utenti non commercianti ed esibitori volontari*:

Cat. 17ª Utenti che, non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo . . . . L. 4.—

Utenti di pesi fissi:

Gli utenti di strumenti per pesare fissi, il cui normale funzionamento, cioè, sia reso impossibile quando vengano rimossi dal luogo ove sono installati, pagheranno, oltre i diritti suindicati, secondo la categoria alla quale appartengono, per la verificazione di ciascuno strumento fisso ordinario od automatico . . . . » 25.—

N.B. — È abolita la riduzione del quarto dei diritti a vantaggio degli esercenti al minuto esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

II.

Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas, e dei manometri campioni.

Misure lineari.

Doppio decametro	L.	4.—
Decametro	»	3.—
Mezzo decametro	»	1.50
Doppio metro	»	0.50
Metro	»	0.30
Mezzo metro	»	0.25
Doppio decimetro	»	0.20
Decimetro	»	0.20
Triplometro	»	0.80

Misure di capacità per aridi e liquidi.

Doppio ettolitro	L.	8.—
Ettolitro	»	5.—
Mezzo ettolitro	»	3.50
Doppio decalitro	»	2.—
Decalitro	»	1.50
Mezzo decalitro	»	1.25
Doppio litro	»	0.40
Litro	»	0.30
Mezzo litro	»	0.25
Doppio decilitro	»	0.20
Decilitro	»	0.20
Mezzo decilitro	»	0.20
Doppio centilitro	»	0,20
Centilitro	»	0.20
1/4 di ettolitro (misura tollerata)	»	3.—
1/4 di litro (misura tollerata)	»	0.25

Pesi.

Cinque miriagrammi	L.	3.—
Doppio miriagramma	»	2.—
Miriagramma	»	1.—
Mezzo miriagramma	»	0.50
Doppio chilogramma	»	0.40
Chilogramma	»	0.30
Mezzo chilogramma	»	0.25
Doppio ettogramma	»	0.20
Ettogramma	»	0.20
Mezzo ettogramma	»	0.20
Doppio decagramma	»	0.15
Decagramma	»	0.15
Mezzo decagramma	»	0.10
Doppio gramma	»	0.10
Gramma	»	0.10
Frazioni del gramma - carato metrico e sottomultipli	»	0.10

Pesi per le monete.

Per ciascuna delle monete in corso	L.	0.30

Bilancie semplici.

Se di portata di 50 chilogrammi o più	L.	7.—
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi	»	4.—
Se di portata minore a 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi	»	3.—
Se di portata minore a 5 chilogrammi fino ad un chilogramma inclusivo	»	2.—
Se di portata minore ad 1 chilogramma	»	1.50

Bilancie composte.

Se di portata di 50 chilogrammi o più	L.	10.—
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi	»	6.—
Se di portata minore di 10 chilogrammi e maggiore di 1 chilogramma		4.50
Se di portata di 1 chilogramma o meno	»	3.—

Stadere semplici.

Se di portata di 1000 chilogrammi o più	L.	10.—
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusivi	»	7.—
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi	»	5.—
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusivi	»	4.—
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi	»	3.—
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi	»	1.75
Se di portata minore di 10 chilogrammi	»	1.50

Stadere a doppia portata, a rapporto, o composte.

Se di portata da 1000 chilogrammi o più	L.	13.—
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusivi	»	10.—
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi	»	7.—
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusivi	»	5.—
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi	»	4.—
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi	»	3.—
Se di portata minore di 10 chilogrammi	»	2.—

Stadere o bilancie a piattaforma.

Se di portata superiore a 30,000 chilogrammi. . . .	L. 120.—
Se di portata minore di 30,000 chilogrammi fino a 10,000.	» 80.—
Se di portata minore di 10,000 chilogrammi fino a 4000.	» 60.—
Se di portata minore di 4000 chilogrammi fino a 2000 .	» 35.—
Se di portata minore di 2000 chilogrammi fino a 1000 .	» 20.—
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 500 .	» 15.—
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 .	» 10.—
Se di portata minore di 200 chilogrammi. . . .	» 7.—

Strumenti automatici per pesare (1).

Se di portata da 1000 chilogrammi o più	L. 150.—
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi	» 100.—
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi	L. 70.—
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 5 chilogrammi esclusivi	» 30.—
Se di portata di 5 chilogrammi o meno	» 15.—

(1) Sono da considerarsi automatici gli strumenti per pesare nei quali l'azione stessa del carico determina il funzionamento di congegni per equilibrarlo ed indicarne a vista, il peso, senza alcuna operazione manuale eccetto quelle occorrenti per liberare eventualmente i mezzi di arresto e di riposo.

Misuratori dei gas.

Per un misuratore che eroga:

140	litri all'ora	(	1	becco	ora)	L.	2.50
240 o 280	»	»	(	2	»	»)	»	4.50
360, 420 o 500	»	»	(	3	»	»)	»	6.50
600, 700 o 750	»	»	(	5	»	»)	»	10.00
1000.	»	»	(	7	»	»)	»	14.00
1200, 1400 o 1500.	»	»	(	10	»	»)	»	18.00
2400, 2800 o 3000.	»	»	(	20	»	»)	»	32.00
3600, 4200 o 4500.	»	»	(	30	»	»)	»	42.00
4800, 5000 o 6000.	»	»	(	40	»	»)	»	50.00
6000 o 7000	»	»	(	50	»	»)	»	56.00
7200, 8400 o 9000	»	»	(	60	»	»)		
9600, 11,200 o 12,000 . . .	»	»	(	80	»	»)	»	60.00
12,000, 14,000 o 15,000 . .	»	»	(	100	»	»)		
18,000, 21,000 o 22,500. .	»	»	(	150	»	»)		
24,000, 28,000 o 30,000. .	»	»	(	200	»	»)	»	80.00
30,000 o 35,000.	»	»	(	250	»	»)		
36,000, 42,000 o 45,000. .	»	»	(	300	»	»)		
48,000, 56,000 o 60,000. .	»	»	(	400	»	»)	»	90.00
60,000, 70,000 o 75,000. .	»	»	(	500	»	»)		
72,000 o 84,000.	»	»	(	600	»	»)		
96,000 o 112,000	»	»	(	800	»	»)	»	100.00
120.000 o 140,000 o più .	»	»	(	1000	»	»)		

N.B. — I diritti di verificazione dei misuratori dei gas sono commisurati alla portata in becchi.

Manometri campioni.

Per ogni verificazione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore L. 12.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'Economia Nazionale.
CORBINO.

Il Ministro per le Finanze
DE' STEFANI.

Allegato B.

Modificazioni al regolamento per gli archivi di Stato (R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163) nella parte relativa ai diritti d'archivio.

I.

La tassa per l'ammissione alla scuola di paleografia e dottrina archivista, di cui all'articolo 62 è elevata, da L. 20 a L. 60. Nulla è mutato circa la destinazione della tassa stessa e circa l'eventuale rimborso di essa in casi speciali.

II.

L'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687 e gli articoli 87, 88 e 89 del citato Regolamento, sono sostituiti dai seguenti:

(Articolo 2 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687): per la comunicazione degli atti, per ragioni di privato interesse sono dovuti due diritti, quello di ricerca e quello di lettura.

Il diritto di ricerca è stabilito nella misura fissa di L. 2 quando l'interessato faccia richiesta di un atto singolo e precisamente indicato qualunque sia l'epoca cui risalga.

In caso diverso il diritto di ricerca è stabilito nella misura di L. 4 per ciascuna ora impiegata nella ricerca e, in ogni caso, in misura non minore di:

a) L. 5, se la richiesta si riferisce ad atti posteriori al 1801;
b) L. 7, se la richiesta si riferisce ad atti dal 1701 al 1800;
c) L. 10, se la richiesta si riferisce ad atti anteriori al 1701,

applicandosi la maggiore tariffa quando la richiesta si riferisce ad anni di diversi periodi.

La certificazione del tempo sarà fatta, sotto la propria responsabilità, dal capo della sezione del reparto, e sarà riportata per iscritto sulla domanda.

Il diritto si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

Desiderando il richiedente un attestato negativo, questo viene rilasciato con la formula «non si trova», esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.

Il diritto di ricerca è dovuto anche quando facciasi istanza per ottenere copia di documenti dei quali non si desideri comunicazione nella sala di lettura: esso si aggiunge ai diritti prescritti dalle seguenti disposizioni del presente articolo.

Il pagamento del diritto di ricerca ha effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

Per ogni ispezione e lettura è dovuta la tassa di L. 3 in ragione di ogni ora di seduta.

La tassa è raddoppiata se la parte chiede l'assistenza di un funzionario di Archivio.

(Art. 87 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163).

Il rilascio di copia quando non si tratta di atti notarili è subordinato al pagamento delle seguenti tasse:

1° Se si tratta di documenti o atti fino a tutto il 1700, L. 8 per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione;

2° Se si tratta di documenti o atti dal 1701 al 1800, L. 4 per ogni facciata come sopra;

3° Se si tratta di documenti o atti dal 1801 in poi, L. 2 per ogni facciata come sopra.

Per la compilazione degli stati di servizio, delle dichiarazioni per svincolo di cauzione e degli atti consimili, per uso privato, i diritti di archivio saranno ragguagliati a L. 4 per ogni ora di lavoro occorsa per la ricerca delle notizie e la compilazione dei relativi documenti.

Per la copia dei disegni e tipi geometrici è dovuto al disegnatore o geometra, che sarà sempre scelto dal Sopraintendente o Direttore fuori del personale dell'Archivio, l'onorario di L. 4 per ogni ora di lavoro.

Oltre di ciò sarà dovuta la tassa di copia secondo la tariffa stabilita dalle disposizioni precedenti del presente articolo.

Le copie degli atti dello Stato civile, compresi i documenti allegati al doppio registro di cui è cenno nell'articolo 8 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2062, saranno pagate a norma degli articoli 145 e 157 del decreto stesso.

Le copie degli atti notarili in qualunque sezione essi si trovino collocati saranno pagate secondo la tariffa in vigore per i notai.

(Articolo 88 del reg. 2 ottobre 1911, n. 1163) — per la riproduzione fotografica, ad uso privati, di atti di Archivio sarà corrisposto oltre la tassa di ricerca, il diritto di lire 10 per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto.

Nell'istanza da presentarsi alla Direzione a norma dell'art. 81 il richiedente designerà il nome del fotografo, che dovrà essere di gradimento della direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con Regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126 e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato all'uopo incaricato dalla direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti o che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domande di riproduzione con procedimenti fotografici, a scopo editoriale, il richiedente dovrà sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7 gennaio 1909, n. 126 secondo verrà, di volta in volta proposto dalla Giunta del Consiglio per gli Archivi e stabilito dal Ministero.

Il permesso di riproduzione non attribuisce verun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte ai terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento dei diritti stabiliti dal presente articolo, del quale, però, saranno osservate tutte le altre prescrizioni.

Uguali norme devono osservarsi per i calchi e i lucidi.
La Direzione dell'Archivio non potrà certificare che le fotografie, i calchi, i lucidi siano conformi all'originale ma solo che furono riprodotti dall'originale esistente in archivio.
(Art. 89 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163).
Ogni dichiarazione che un documento non si è trovato importa il pagamento di una tassa di L. 3.
Ogni autenticazione di arma o sigillo d'autorità non più esistente o di notaio defunto importa il pagamento della tassa di L. 5 previo, ove occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti.
Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici compilati da particolari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'Interno.
MUSSOLINI.

Il Ministro per le Finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2330.
Richiamo degli ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria per i servizi del Consorzio autonomo del porto di Genova o per altre istituzioni portuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, sulla costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, e il regolamento 23 febbraio 1913, n. 378, per l'esecuzione della medesima;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Vista la legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª) sulla istituzione del servizio ausiliario degli ufficiali della R. marina;
Vista la legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce per gli ufficiali della R. marina la posizione di congedo provvisorio;
Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina e udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai servizi marittimi del Consorzio autonomo del porto di Genova, e altre istituzioni speciali portuali, ove occorra veste giuridica per l'applicazione del Codice della marina mercantile, possono essere preposti ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto inscritti nella riserva navale, a tale effetto temporaneamente richiamati, col loro consenso, in servizio attivo.

Art. 2.

Lo stipendio e gli altri assegni spettanti a detti ufficiali durante il periodo di richiamo sono a carico del Consorzio autonomo del porto di Genova, o delle altre istituzioni speciali portuali previste dal precedente articolo, e da essi direttamente corrisposti.
Durante lo stesso periodo non spettano a detti ufficiali gli assegni stabiliti per la posizione dalla quale essi sono stati richiamati.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto dall'art. 4, comma 1°, della legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª) e dell'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 473, il tempo trascorso nella posizione di servizio prevista dall'art. 1 del presente decreto non è produttivo di aumento di pensione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 50. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2332.
Ricostituzione del comune di Joppolo in provincia di Girgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Joppolo in provincia di Girgenti sotto il nome di Joppolo Giancaxio.

Art. 2.

Suo territorio sarà il territorio che alla frazione di Joppolo fu assegnato in occasione del suo distacco dal comune di Aragona e aggregazione al comune di Raffadali.

Art. 3.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere al regolamento della posizione del nuovo Comune in seno al consorzio per l'acquedotto del Votano e di emanare le altre disposizioni regolamentari necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 52. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2288.

Istituzione in Santa Croce sull'Arno di un collegio di probiviri per le industrie fisiche, fisico-chimiche ed affini.

N. 2288. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si istituisce in Santa Croce sull'Arno, un collegio di probiviri per le industrie fisiche, fisico-chimiche ed affini con giurisdizione sul territorio dei comuni di Santa Croce sull'Arno, Empoli, San Miniato, Fucecchio e Castelfranco di Sotto, in sostituzione del collegio già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2289.

Estensione di giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie del legno e di quelle estrattive e delle industrie edilizie di Tolmezzo.

N. 2289. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la giurisdizione dei collegi di probiviri per le industrie del legno e di quelle estrattive e delle costruzioni edilizie, con sede in Tolmezzo, viene estesa dal territorio del mandamento a quello del circondario omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2305.

Erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio femminile Regina Margherita, in Milazzo.

N. 2305. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Orfanotrofio femminile Regina Margherita, con sede nel comune di Milazzo, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1923.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 2312.

Contributi a favore della scuola popolare operaia di arti e mestieri Contessa Tornielli Bellini, in Novara.

N. 2312. R. decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, a modificazione del precedente decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1810, sono stabiliti nuovi contributi a favore della scuola popolare operaia per arti e mestieri Contessa Tornielli Bellini, in Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1923.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Comunicazione.

Con provvedimento del 6 novembre 1923, S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito lo speciale diploma di benemerenza, istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, all'ing. Paolo Stacchini da S. Remo, il quale durante la guerra diede ininterrotto e preclaro esempio di civica abnegazione e di puro amore patrio.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Canterano, Borgetto, Parravicino, Pachino, Caccamo, Aliminusa e Francavilla sul Sinni.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Canterano (Roma), Borgetto (Palermo), Parravicino (Como), Pachino (Siracusa), Caccamo, Aliminusa (Palermo) e Francavilla sul Sinni (Potenza).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Canterano (Roma), Borgetto (Palermo), Parravicino (Como), Pachino (Siracusa), Caccamo, Aliminusa (Palermo) e Francavilla sul Sinni (Potenza) per dar modo alle gestioni straordinarie di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 14 giugno; 5, 8, e 12 luglio 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Canterano (Roma), Borgetto (Palermo), Parravicino (Como), Pachino (Siracusa), Caccamo, Aliminusa (Palermo) e Francavilla sul Sinni (Potenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Canterano (Roma), Borgetto (Palermo), Parravicino (Como), Pachino (Siracusa), Caccamo, Aliminusa (Palermo) e Francavilla sul Sinni (Potenza), è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1923.

Norme e cautele per la esenzione dall'imposta di produzione sui prodotti esplodenti destinati ad uso agricolo od industriale.

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274, riguardante l'esonero dall'imposta per gli esplosivi impiegati ad uso industriale:

Determinano:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni nei riguardi della pubblica sicurezza il trasporto di esplosivi destinati ad usi esenti da imposta, secondo l'art. 2 del citato R. decreto, dai magazzini di fabbrica e dalle dogane al luogo dell'immediato impiego od altrimenti ai depositi di cui al successivo articolo è fatto sotto vincolo di bolla a cauzione, a garanzia della imposta o della sopratassa di confine, da scaricarsi solo dopo che l'ufficio finanziario del luogo di destinazione si sia assicurato rispettivamente dell'immediato impiego totale o della introduzione dei prodotti nei relativi depositi.

Art. 2.

I depositi di polveri piriche da mina o di altri esplodenti contemplati nel presente decreto, debbono essere regolarmente costituiti agli effetti della pubblica sicurezza, ed è per essi obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico a norma dell'art. 14 del testo unico di legge 2 marzo 1902, numero 56, per dar modo agli agenti di finanza e di pubblica sicurezza di seguire il movimento degli esplosivi medesimi.

Nel registro di carico e scarico debbono, in ogni caso, essere indicati gli estremi della bolla a cauzione che ha accompagnato i prodotti, le fabbriche da cui questi provengano e le date delle singole estrazioni per l'impiego nei lavori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, le polveri piriche da mina destinate ad essere come sopra impiegate per usi esenti, non possono estrarsi dalla fabbrica, dalla dogana o dal magazzino di deposito se non in quantità superiore ai cinque chilogrammi, e i recipienti, in cui sieno contenute, debbono a cura e spese del fabbricante o dell'importatore recare all'esterno, in maniera ben visibile, la indicazione della ditta produttrice, dell'ubicazione della fabbrica, del peso netto del contenuto e che trattasi di prodotto destinato ad uso industriale in esenzione da imposta di fabbricazione.

Art. 4.

L'impianto e l'esercizio delle fabbriche in cui si producono esplodenti destinati ad usi esenti da imposta, come pure la istituzione dei depositi e il movimento dei prodotti, sono soggetti oltrechè alle disposizioni tutte di pubblica sicurezza, anche a quelle del testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56 e del relativo regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 5.

Le spese di vigilanza sulla fabbricazione, sul trasporto e sull'impiego degli esplodenti di cui al presente decreto sono a carico degli interessati.

Roma, addì 9 novembre 1923.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1923.
Concessione di premi per la costruzione di case rurali nei piccoli fondi già facenti parte del tenimento Frattocchie in comune di Marino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti 26 giugno 1913, n. 942; 9 marzo 1922, n. 386; 11 giugno 1922, n. 852, e 11 gennaio 1923, n. 177, coi quali vennero estese all'ex tenimento Frattochie in territorio di Marino (Roma), tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Constatato il sempre maggiore sviluppo della tendenza dei piccoli coltivatori di Marino a procedere alla coltura intensiva dell'ex latifondo Frattocchie ed a prendere ivi stabile dimora;

Ritenuta l'opportunità di favorire la trasformazione agraria del tenimento anzidetto;

Considerato che le singole porzioni derivate dall'iniziato frazionamento della tenuta Frattocchie, hanno in molti casi, una superficie tanto limitata da non consentire la concessione di un mutuo di favore, mentre appare opportuno premiare l'attività dei piccoli coltivatori che hanno intrapreso o intraprenderanno, per portarla sollecitamente a compimento, la trasformazione dei lotti acquistati;

Sulla proposta dell'ispettore generale del bonificamento e del credito agrario;

Sentito il parere della sezione 3ª del Consiglio per i servizi dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari, purchè diretti coltivatori, di piccoli lotti dell'ex tenuta Frattocchie in comune di Marino (Roma) di superficie da 1 a 6 ettari, che entro l'anno 1925 porteranno a compimento la costruzione di modeste casette rurali e vi prenderanno stabile dimora con la propria famiglia, potrà essere conferito, a titolo di premio, un contributo fino al 25 per cento della spesa, il cui importo non potrà, in ogni caso, superare le L. 6000.

Art. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente potrà essere elevato di un quinto della misura precedentemente indicata, a favore di quei proprietari che, alla data della visita di collaudo e comunque prima del 31 dicembre 1925, oltre ai lavori di cui agli articoli precedente e seguente, avranno eseguito, con buon esito, lavori di ricerca di acqua potabile o per irrigazione e di recinzione del fondo.

Art. 3.

La determinazione dell'ammontare del premio sarà fatta dietro collaudo delle opere relative e l'erogazione del premio medesimo non avrà luogo, se non previa constatazione dell'avvenuta razionale messa a coltura del fondo, ai cui fini sarà tenuto conto specialmente dell'impianto di colture specializzate, quali i vigneti per uve da tavola, carciofeti, orto consociato con alberi fruttiferi, ecc.

Art. 4.

I premi di cui al presente decreto non saranno conferiti, qualora, prima della completa trasformazione del fondo e la sua messa in efficienza con evidente e razionale indirizzo agricolo, avvenga il passaggio di proprietà del fondo stesso.

Art. 5.

Le domande di premio, in carta legale da L. 2.40 dovranno essere presentate al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del bonificamento e del credito agrario) e saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico.

Art. 6.

Per il pagamento dei premi di cui sopra, è fissata la somma di L. 300,000 che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

L'ispettore generale del bonificamento e del credito agrario è incaricato di dare esecuzione al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DECRETI MINISTERIALI 26 e 27 ottobre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Ester Anna Teresa Marotta, nata a Lucera il 19 aprile 1895, da Giuseppe e da Giulia Melchiorre, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Ester Anna Teresa Marotta, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Ester Anna Teresa Marotta, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Gaetano Michele Giovanni Fortunato Marcora, nato a Busto Arsizio, il 23 febbraio 1894, da Antonio e da Natalina Garavaglia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Gaetano Michele Giovanni Fortunato Marcora, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Gaetano Michele Giovanni Fortunato Marcora, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Rodolfo Eugenio Emilio Mario Macchi, nato a Gallarate (Milano) il 3 febbraio 1889, da Eugenio e da Isabella Longhi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Rodolfo Eugenio Emilio Mario Macchi, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Rodolfo Eugenio Emilio Mario Macchi, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Adriana Negri, nata a Milano il 20 agosto 1892, da Luigi e da Giuditta Viganò, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Adriana Negri, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Adriana Negri, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Carlo Enrico Giovanni Giulio Carandini, nato a Modena l'8 febbraio 1884, da Leopoldo e da Annetta Della Rosa, ha perduta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Carlo Carandini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Carlo Enrico Giovanni Giulio Carandini, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° avviso.

La signora Spanò Annina fu Giovanni Battista, domiciliata in Roma, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Bentivoglio Domenico, addetto alla Regia pretura di Cittanova, il 6 settembre 1923 ha diffidato il colonnello Spanò Francesco fu Giovanni Battista domiciliato in Cittanova a restituirle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati cons. 3,50 % n. 433560 di L. 350 e n. 480177 di L. 350 intestati alla detta signora Spanò Annina di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata in Cittanova (Reggio Calabria) dal detto colonnello Spanò Francesco indebitamente detenuti.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla detta signora Spanò Annina.

Roma, 12 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

AVVISO.

Con Regio decreto 15 ottobre 1923 il sig. comm. avv. Vittorio Palmeri è stato confermato per un quadriennio nella carica di Consigliere governativo presso il Banco di Sicilia, con effetto dal giorno 15 ottobre 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Disposizioni nel personale dipendente.

Con decreto Ministeriale 3 settembre 1923:

L'aspettativa per giustificati motivi di famiglia, concessa al segretario dott. Giovanni Leggio è prorogata di altri sei mesi a decorrere dal 1° settembre.

Con decreto Ministeriale 4 settembre 1923:

A decorrere dal 1° settembre, Bertini Matilde, applicata nel Ministero, è posta a sua domanda in aspettativa per motivi di salute per la durata di un mese.

Con decreto Ministeriale 9 settembre 1923:

A decorrere dal 1° settembre, Molossi Pietro, archivista nel Ministero, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale 9 settembre 1923:

A decorrere dal 6 settembre, Benedettelli Romeo, usciere nel Ministero è posto, a sua domanda, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia per la durata di mesi sei.

Svincolo di cauzione alla Società torinese di assicurazione contro i danni del furto.

La Società torinese di assicurazione contro i danni del furto (S. T. A F.) in liquidazione, con sede in Torino, ha inoltrato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia dei propri assicurati, asserendo di avere estinti tutti gli impegni assicurativi assunti in Italia.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, ufficio tecnico delle assicurazioni private.

Roma, 25 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il 1° corrente in Tocco Gaudio, provincia di Benevento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 3 novembre 1923.

ARCHIVIO DI STATO

Apertura della scuola di paleografia e diplomatica.

Col giorno di martedì 4 dicembre, s'inizieranno nell'Archivio di Stato, piazza del Gesù, 45, le lezioni del primo corso di paleografia.

Può essere ammesso chiunque provi di aver compiuto gli studi liceali, e ne faccia domanda, diretta al soprintendente, su carta da bollo da L. 2 non più tardi dell'improrogabile termine del 30 novembre.

Non occorre nuova domanda per gli iscritti al corso dell'anno passato.

Le lezioni avranno luogo due volte la settimana nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 15 alle 16.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.